

Questioni pregiudiziali

- 1) In circostanze in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro, gli interessi sull'importo dell'[IVA] detraibile eccedente (in prosieguo: gli «interessi sull'IVA») che non ha potuto essere recuperata a causa della «condizione degli acquisti pagati», sono calcolati applicando un tasso d'interesse che copre indiscutibilmente gli interessi di credito sul mercato monetario a breve termine, e che è fissato al tasso di base applicato dalla banca centrale maggiorato di due punti percentuali sul periodo di riferimento IVA, di modo che tali interessi decorrono a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo della dichiarazione IVA, nel quale il soggetto passivo ha indicato un'eccedenza IVA da riportare al periodo di riferimento successivo a causa della condizione degli «acquisti pagati», fino all'ultimo giorno della presentazione del modulo della dichiarazione IVA successiva, se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ (in prosieguo: la «direttiva IVA»), i principi di effettività e di equivalenza, di efficacia diretta e di proporzionalità nonché la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 23 aprile 2020 nelle cause riunite C-13/18 e C-126/18, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági (in prosieguo: la «sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági»), debba essere interpretato nel senso che è contrario al diritto dell'Unione medesimo una prassi di uno Stato membro come quella controversa nella presente causa, che non consente di accertare, oltre agli interessi sull'IVA, anche gli interessi destinati a compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria relativa all'importo in discussione derivante dal trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento fino al pagamento effettivo degli interessi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se il diritto dell'Unione menzionato in tale questione e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con essi il fatto che un giudice nazionale fissi il tasso di interesse applicabile alla svalutazione monetaria facendolo coincidere con il tasso di inflazione.
- 3) Se il diritto dell'Unione menzionato nella prima questione pregiudiziale e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro che, nel calcolare l'importo della svalutazione monetaria, prende in considerazione anche il fatto che, fino al verificarsi della condizione degli «acquisti pagati», vale a dire fino al pagamento del corrispettivo del bene o del servizio, il soggetto passivo interessato aveva a disposizione il corrispettivo dovuto per gli acquisti più la relativa imposta, e che valuta al contempo, oltre al tasso di inflazione registrato nel periodo di svalutazione monetaria, anche il lasso di tempo in cui il soggetto passivo è stato privato dell'IVA (non ha potuto chiederne il rimborso).

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 5 luglio 2022 da Leon Leonard Johan Veen avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-436/21, Veen/Europol

(Causa C-444/22 P)

(2022/C 340/29)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Leon Leonard Johan Veen (rappresentante: M. Mandzák, advokát)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata nella sua interezza.
- Rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
- Sancire l'obbligo del Tribunale di decidere sulle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si basa complessivamente su quattro motivi. Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione giuridica e ha erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riguardo alla responsabilità della convenuta per il danno e al suo obbligo di trattare i dati personali nell'ambito di un controllo incrociato. Il Tribunale ha inoltre erroneamente accertato la mancanza di un sufficiente nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento dannoso e ha insufficientemente motivato la sentenza impugnata.

Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 maggio 2022, nella causa T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commissione

(Causa C-445/22 P)

(2022/C 340/30)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (N. Korogiannakis, I. Dryllerakis e E. Rantos, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 maggio 2022 nella causa T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ECLI:EU: T:2022:268);
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame; e
- riservare la decisione sulle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo d'impugnazione:

Motivo d'impugnazione: Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE relativamente alla valutazione secondo la quale la Misura 2 (la garanzia statale 2008) ha concesso un vantaggio alla ricorrente.

Secondo la ricorrente, il Tribunale è incorso in molteplici errori di diritto nel concludere che la Misura 2 (la garanzia statale 2008) ha concesso un vantaggio alla ricorrente, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Essa sostiene in particolare che la valutazione del Tribunale contiene, da un lato, un'errata interpretazione del punto 3.2, lettera d), della Comunicazione sulle garanzie e, dall'altro, un'erronea ripartizione dell'onere della prova fra la Commissione e lo Stato membro interessato, in violazione di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Inoltre, la conclusione contenuta nella sentenza impugnata si basa su elementi del tutto insufficienti e comunque non anteriori al momento di concessione della Misura 2, in violazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte del 26 marzo 2020 nella causa C-244/18 P, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commissione europea.

Infine, essa sostiene che tale conclusione si fonda soltanto su una presunzione negativa, basata sull'assenza di elementi che permettano di giungere ad una conclusione opposta, senza che vi siano altri elementi idonei a dimostrare in positivo la sussistenza di un tale vantaggio.
